



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO VIII

Roma, **6 LUG. 2020**

Prot. Uscita: 114667 / 2020

Prot. Entrata: 105472/2020

All' Ufficio Legislativo – Economia
e, p.c.

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All' Ufficio Legislativo – Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 2500 A – Disegno di legge concernente “Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Si fa riferimento al testo del provvedimento in oggetto, come modificato a seguito dell'approvazione delle proposte emendative da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Ad integrazione e in sostituzione di quanto segnalato con nota prot. 114650/2020 si rappresenta quanto segue.

Si segnala preliminarmente che gli emendamenti che recano copertura mediante riduzione dell'incremento del fondo FEI di cui all'articolo 265, comma 5, e ai sensi dell'articolo 265 tramite utilizzo dei margini rimanenti sul peggioramento dei saldi autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della legge 243/2012, devono essere valutati nell'ambito della copertura complessiva del provvedimento stesso rinviando alle valutazioni politiche, nel caso di indisponibilità delle corrispondenti risorse, quali emendamenti non approvare.

EMENDAMENTI DA MODIFICARE AL FINE DI ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI

Emendamento 1.83

Non è stata colta la riformulazione suggerita.

“Conseguentemente, al comma 11:

- *al primo periodo, sostituire le parole:* Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro *con le seguenti:* Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis;

- *sostituire il penultimo periodo con i seguenti*: Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro **per l'anno 2021** per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti”.

Articolo 1-ter (emendamento 1.018)- il parere favorevole è subordinato all'inserimento del seguente comma 4, in coerenza con quanto indicato dalla RT

4. L'attuazione del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-bis (emendamento 3.01/3.09)

Prevede che le disposizioni recate ai commi 547, 548 e 548 bis della legge n. 145/2018 concernenti particolari modalità di reclutamento e di svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei medici durante il periodo di formazione specialistica siano estese anche ai sanitari non medici (odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi) iscritti alle relative scuole di specializzazione.

Al riguardo si segnala che, come già evidenziato in riferimento a precedenti formulazioni dell'emendamento, l'estensione, in particolare, delle disposizioni recate dal citato comma 548 bis, riguardanti anche il rapporto tra attività lavorativa connessa all'incarico a tempo determinato ivi previsto, attività formativa e relativo trattamento economico, potrebbe generare richieste volte all'estensione anche delle più favorevoli disposizioni in materia di formazione medico specialistica e del connesso trattamento economico con conseguenti maggiori oneri non quantificati e non coperti. Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso della proposta sono necessarie le seguenti modifiche evidenziate in grassetto.

“All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;

b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi»;

c) al comma 548-bis:

1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

2) Al secondo periodo dopo le parole “fatti salvi” sono aggiunte le parole “, per i medici specializzandi,”

2) 3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi» e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria».

4) Al penultimo periodo dopo la parola “specializzandi” è aggiunta la parola “medici” e dopo la parola “previsto” sono aggiunte le parole “per i predetti specializzandi medici”.”

Articolo 26, comma 19-bis (emendamento 26.31 e 26.47)

Prevede che il gestore del Fondo Patrimonio PMI si possa avvalere delle società finanziarie che gestiscono la legge Marcora per svolgere le funzioni di soggetto gestore nei confronti delle società cooperative.

Al riguardo, nel rinviare al Dipartimento del tesoro ed al Ministero dello sviluppo economico, si rileva che la disposizione non appare molto chiara nelle modalità di attuazione, da cui potrebbero derivare criticità con riferimento alla misura di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

In ogni caso, per quanto di stretta competenza, si rappresenta la necessità della seguente modifica del testo, per la copertura finanziaria degli oneri di avvalimento.

«19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, **a valere sulle risorse di cui al secondo periodo del comma 19**, il Gestore può avvalersi delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. ».

Articolo 31, comma 4-bis (emendamento 31.17)

La proposta intende rifinanziare in misura pari a 30 milioni di euro per il 2020 il fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con copertura mediante riduzione delle risorse del Fondo per le PMI di cui all'art 56 del dl 18.

Al riguardo nel rilevare che le risorse di cui alla copertura proposta non sono più nella disponibilità di bilancio si propone la seguente riformulazione in merito alla copertura

Il secondo periodo va sostituito con il seguente

“Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 giacenti sul conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa.”

Art. 38-bis (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori) (emendamento 38.33)

prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto da destinare al sostegno dell'industria tessile, in particolare start-up, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 con copertura su fondo esigenze indifferibili.

Risulta necessario modificare la parte finale del comma 1 relativamente all'autorizzazione di spesa; di seguito una riformulazione:

“...è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite **di 5 milioni di euro per il 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Ai fini di cui al presente comma A tal fine**, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 38-ter (Promozione del sistema delle società benefit) (emendamento 38.019)

La disposizione è volta a stanziare risorse per due finalità afferenti alle società *benefit*:

- 7 milioni di euro per il credito di imposta del comma 1;
- 3 milioni di euro per un Fondo MISE per misure di promozione al comma 3.

Nel rinviare al MISE in merito alle finalità del fondo per le misure di promozione non del tutto chiare, nonché a valutazioni politiche in ordine alla copertura finanziaria, si rappresenta la necessità di apportare le seguenti modifiche contabili al comma 3, già segnalate in precedenza, finalizzate ad evitare dubbi interpretativi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 **è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021** e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale, nello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Articolo 48, comma 3-bis (emendamento 48.36)

La proposta emendativa prevede che il capitolo 2315 dello stato di previsione del MISE sia incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, servizi di informazione, export management e promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE). All'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del FEI per l'anno 2020 operato dall'articolo 265, comma 5 del decreto legge oggetto di conversione.

È necessaria la seguente riformulazione:

3-bis. ~~Il capitolo 2315~~ L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 52-bis (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati) (emendamento 52.041, 52.056)

La proposta introduce disposizioni in materia di rinegoziazione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati.

Al riguardo, si prende atto delle valutazioni del Dipartimento del tesoro pervenute in data 28 giugno, secondo cui la rinegoziazione comporta maggiori oneri che non vengono quantificati ma che comunque trovano capienza nel capitolo di bilancio pertinente.

In ogni caso, resta fermo che il Dipartimento del tesoro dovrà predisporre una puntuale relazione tecnica, con elementi quantitativi tali da dimostrare l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, appare opportuno che l'emendamento sia corredato da una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore: "Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Articolo 66-bis (Emendamento 66.02)

Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre integrare la disposizione come segue.

Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento – ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. **Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.**

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante di ACCREDIA, da un rappresentante di UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie di ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. **Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.**

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati da ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 104, comma 3-bis (emendamento 104.11)

Con l'attuale formulazione non si comprende come le singole regioni possano rispettare il tetto di spesa nazionale, in assenza di criteri per l'erogazione degli ausili e dei limiti di spesa per ciascuna regione.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso **è necessario che sia aggiunto un periodo del seguente tenore:** *“Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per singola regione e provincia autonoma, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.”*

Emendamento 129.05. (Nuova formulazione): si rappresenta che la disposizione di copertura (comma 6) riporta erroneamente un onere di 630.000 euro per l'anno 2031, quando invece si tratta di maggiori entrate per tale importo, come desunto dalla r.t. del Dipart.Finanze.

Articolo 177 (emendamento 177.16) La modifica dell'onere complessivo al comma 4 è coerente con la relazione tecnica inviata dal Dipartimento delle finanze Si segnala invece che al comma 2 il fondo ristoro dei comuni è incrementato da 74,9 milioni a 77 milioni di euro (2,1 milioni), mentre DF ha stimato a titolo di quota comune 1,65 milioni di euro. **Pertanto, l'importo al comma 2 dovrebbe essere indicato in 76,55 milioni di euro.**

Articolo 182, commi 1-bis e 1-ter e modifica al comma 3 (emendamento 182.78)

Si propone di riconoscere agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca la possibilità di viaggiare gratuitamente sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.

In proposito, occorre acquisire idonea relazione tecnica che dia una puntuale dimostrazione dell'entità degli oneri discendenti dal riconoscimento del beneficio e si rinvia sul punto al Mibact, al Mit e al Mur..

In ogni caso, ai fini dell'ulteriore corso appare necessario che la disposizione sia riformulata nei seguenti termini:

1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. **Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.**

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e la ricerca**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **Il decreto individua, in particolare, le modalità di concessione e utilizzo del beneficio in grado di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1-bis.**

Articolo 199 - Emendamento 199. 43

Comma 1- lett. b)

Al fine di evitare eventuali effetti sugli equilibri di bilancio si chiede l'inserimento della seguente specifica all'articolo 199 comma 1 lett. b):

All'articolo 199: al comma 1: alla lettera a), dopo le parole: « *decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,* » sono inserite le seguenti: « *convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,* » e le parole: « *che dimostrino di aver subito subito* » sono sostituite dalle seguenti: « *che dimostrino di aver subito* »; alla lettera b), **primo periodo dopo le parole “a legislazione vigente” aggiungere “e nel rispetto degli equilibri di bilancio”** e le parole: « *nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro* » sono sostituite dalle seguenti: « *nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno* » e le parole: « *ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84* » sono soppresse;

Articolo 199 Commi da 10 a 10 quater (Emendamento 199.15)

Risulta necessaria la seguente riformulazione:

Dopo il comma 9, aggiungere:

9-bis. Presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti è istituito un fondo per l'anno 2020 con una dotazione di 10 milioni di euro destinato a compensare, nei limiti di 5 milioni di euro, anche parzialmente, i mancati introiti, in particolare i «diritti di porto», per le Autorità di sistema portuale, derivanti dal calo del traffico passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica. e nei limiti di 5 milioni di euro a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto altresì della riduzione dei costi sostenuti.

9-ter. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le misure attuative del comma 9-bis.

9-quater. L'efficacia delle misure di cui al comma 9 bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente

a) Sostituire il comma 10 con il seguente.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

b) Il fondo di cui all'articolo 265 comma 5 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 208 comma 3-bis - Emendamento 208.14

La disposizione comporta un impatto finanziario sui Contratti di programma determinando nuovi e maggiori oneri specie per quanto concerne gli interventi inerenti la manutenzione e l'eventuale potenziamento della rete.

Peraltro, la previsione di apposita convenzione, mediante la quale vengono definiti i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo dell'area nonché le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento infrastrutturale e l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie, è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti. Allo stato pertanto la disposizione **va stralciata**.

Per l'ulteriore corso, è necessaria la seguente riformulazione

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il Porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno - San Ferdinando, nonché gli ulteriori elementi di cui all'Allegato I del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 relativi alla connessione ferroviaria del porto, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale.

Tali infrastrutture sono trasferite, previo accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Calabria, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138T.

Agli interventi per la manutenzione e per il potenziamento l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite a norma del presente comma, si provvede nell'ambito del Contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, che regola i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, prevedendo una priorità di finanziamento nell'ambito del Contratto di programma – parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma – parte servizi

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Calabria, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ~~disciplinano, mediante accordo, i reciproci obblighi finalizzati allo sviluppo concordano lo sviluppo programmatico dell'area logistica a servizio del porto, nonché le attività di progettazione e realizzazione degli i connessi interventi infrastrutturali di adeguamento infrastrutturale e tecnologico e relativi fabbisogni. l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie~~”

Art. 211-bis. – (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche) – emendamento 211.01

Con riferimento alle attività in capo al Ministero dell'interno di cui al comma 2, relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche, stante la possibile onerosità della norma, si chiede che alla fine dell'articolo sia aggiunto un comma 6 del seguente tenore: *'Le amministrazioni interessate svolgono le attività del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica'*.

Art. 216 comma 1 (emendamento 216. 18) Premesso che l'emendamento potrebbe recare oneri finanziari connessi al ritardo nell'acquisizione delle entrate per l'Erario, si rappresenta che la rateizzazione prevista comporterebbe lo slittamento all'anno successivo dell'ultima rata prevista, con conseguenti oneri.

Per ovviare, si potrebbe prevedere la rateizzazione in tre rate, invece di quattro.

Allo stato parere contrario.

Articolo 225 commi da 6-bis a 6-quinquies (emendamento 225.1)

La proposta prevede l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui al fine di sopperire alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il testo normativo, tra l'altro, non fornisce alcuna indicazione dell'articolo).

La disposizione è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica nella misura in cui destini risorse a manutenzione ordinaria che costituiscano *“un debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria”* in quanto verrebbe meno la restituzione degli importi .

Ai fini dell'ulteriore corso si trasmette di seguito una riformulazione in cui viene chiarito che la disposizione comporta una riprogrammazione delle risorse disponibili già trasferite agli enti interessati, che vengono indirizzate a interventi di manutenzione straordinaria e di investimenti sui sistemi irrigui. Si segnala che gli aggravii sulla manutenzione ordinaria lamentati dai Consorzi derivano proprio da un deficit di investimenti e manutenzione straordinaria.

Proprio in considerazione dell'urgenza di tali investimenti, la riformulazione prevede anche una semplificazione delle procedure autorizzatorie.

I commi da 6-bis a 6-quinquies vanno sostituiti con i seguenti commi:

*6-bis. ~~Al fine di evitare che la~~ **In considerazione della** sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, **disposta dall'articolo 62 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, determini l'impossibilità e della difficoltà** da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di **realizzare eseguire** gli interventi **urgenti** di manutenzione ~~ordinaria~~ **straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche per evitare con il conseguente verificarsi** di situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito ~~l'utilizzo~~ **la riprogrammazione per detti interventi** delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 ~~con fondi del~~ **dal** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ~~compresi i~~ **anche con** fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.*

*6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che, ~~in quanto già erogate in anticipazione,~~ sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui **in conseguenza della alla chiusura delle opere finanziate, ivi inclusi del finanziamento dell'opera e costituiscono un debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria,** compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.*

~~6-quater. Le economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a carico dello Stato prima dell'anno 2010 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 6-bis possono essere utilizzati per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tale fine i consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati presentano istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificate la disponibilità delle risorse e la compatibilità degli interventi alle finalità del presente articolo, ne autorizza preventivamente l'utilizzo; al termine degli interventi autorizzati, i citati consorzi di bonifica e gli enti irrigui rendicontano, per l'approvazione, i costi sostenuti, che sono detratti dalla gestione da cui derivano.~~

6-quinquies. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi è subordinata all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e all'assenza di autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi programmi di investimento, salva l'espressa rinuncia.

6-quater. I consorzi e gli enti irrigui interessati comunicano le economie e relativi interessi di cui ai commi precedenti, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse e un cronoprogramma della spesa al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché apposita rendicontazione dei costi sostenuti una volta conclusi gli interventi.

Emendamento 231.7 E' necessaria la seguente riformulazione:

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

Conseguentemente,

sostituire il comma 12 dell'articolo 231 con il seguente: "12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265; al comma 5 dell'articolo 265 sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 798 milioni di euro per l'anno 2020;

ART 229, comma 4bis (229.52 e 229.5)

Parere contrario. La disposizione andrebbe formulata in termini di limiti di spesa e con riferimento al decreto MIT, andrebbe previsto il concerto MEF.

Sono pertanto necessarie le seguenti modifiche:

al comma 4-bis sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate al primo periodo e fino ad esaurimento delle stesse, ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, e comunque in misura non superiore ad euro 500, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici.

Al comma 4 ter inserire dopo le parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" le parole " di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 231-bis (emendamento 231.011 n.f.)

Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri derivanti dalla possibilità di incrementare la dotazione organica, che l'emendamento non esclude, attribuendo esclusivamente incarichi temporanei di supporto all'ordinaria attività scolastica è necessaria la seguente modifica in grassetto:

Dopo l'articolo 231, aggiungere il seguente:

Art. 231-bis.

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori ~~posti-di~~ incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto

del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 244 comma 1 (Emendamento 244.5)

Si estende anche alle regioni Lazio, Marche ed Umbria la maggiore intensità del credito R&S. Il Dipartimento delle finanze ha quantificato, sulla base della medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria all'articolo 244, gli effetti differenziali nella misura di 57,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La disposizione approvata individua invece una copertura pari a 25 milioni di euro annui: si determinano pertanto oneri privi di copertura per un importo di 32,9 per ciascun anno del triennio; **conseguentemente si esprime parere contrario nell'attuale riformulazione.**

Ai fini dell'ulteriore corso è necessario modificare il comma 3 adeguando la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria, alla quantificazione comunicata dal Dipartimento delle finanze.

Articolo 263 (emendamento 263.6 n.f)

Al riguardo, esaminata anche la relazione tecnica predisposta da UL PA, si segnala che il raggiungimento della percentuale, prevista dalla proposta, di personale da porre in smart working va subordinato, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri privi di copertura, alla sussistenza delle risorse finanziarie per sopportare gli oneri connessi.

La disposizione deve inoltre prevedere la conseguente riduzione strutturale dei costi connessi a fitti dei locali, utenze e quanto altro rapportabile alla numerosità del personale in presenza, le cui economie restano nel bilancio dell'ente.

Al fine di escludere nuovi o maggiori oneri, il comma 3-bis va sostituito dal seguente: *“La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”* al fine di evitare l'insorgenza di potenziali oneri finanziari

Si valuti al fine di non determinare difficoltà applicative e gestionali alle amministrazioni, l'opportunità di prevedere il raggiungimento un incremento graduale della citata percentuale in luogo di una fissazione immediata.

Si rappresenta inoltre che essendo previsto che il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) sia una sezione del Piano delle performance e che quest'ultimo va redatto entro il 31 gennaio di ciascun anno, appare opportuno allineare la data di redazione del POLA (31 dicembre) a quella del Piano delle performance (31 gennaio) al fine di evitare aggravii burocratici connessi a scadenze differenziate.

Si rappresenta infine la necessità di chiarire meglio, quanto all'art. 87, comma 1, quali effetti cessino alla data del 15 settembre 2020 e quali, invece, siano destinati a perdurare sino alla fine dello stato di emergenza, ove fosse prorogato.

Ai fini dell'ulteriore corso sono pertanto necessarie le seguenti modifiche in grassetto:

Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

All'articolo 263 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici

pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, **secondo periodo lettera a)**, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto; **fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165 prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»**

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 31 **dicembre gennaio** di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. **Il raggiungimento delle predette percentuali è subordinato alla sussistenza delle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri connessi al lavoro agile. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.»;**

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di **compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese** comunque denominati».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata».

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO COMPORTANO ONERI NON QUANTIFICATI O COMUNQUE PRIVI DI COPERTURA

ART. 111, comma 4bis (emendamento 111. 4).

Premesso che l'articolo risulta mal formulato riferendosi alla legge di conversione e non al decreto legge n. 18 del 2020, **si esprime parere contrario** in quanto:

1. alla lettera a) si sovrappone parzialmente all'art. 111, che già prevede la sospensione delle quote capitali CDP MEF delle Regioni a statuto ordinario;
2. comporta oneri non compensati, di importo pari alle quote capitali per il 2020 anticipazioni CDP MEF delle Autonomie speciali;
3. comporta oneri non compensati, di importo pari a quello delle quote capitale sospese nel 2020 delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013;
4. con riferimento alle lettere b) e c) la norma dà luogo a incertezze interpretative, in quanto non chiarisce se la sospensione si applica a decorrere dell'entrata in vigore della conversione del DL in esame o anche alle quote capitale del 2020 già pagate degli enti.

Art. 111-bis. (emendamento 111. 012)

Parere contrario. La norma comporta oneri sui saldi di finanza pubblica privi di copertura.

La norma presenta altresì incertezze interpretative, in quanto non chiarisce se la sospensione si applica a decorrere dell'entrata in vigore della conversione del DL in esame o anche alle quote capitale del 2020 già pagate degli enti.

Emendamento 126.12 L'emendamento reca oneri pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e la copertura è prevista per il solo anno 2020. **Parere contrario** in quanto gli anni a decorrere dal 2021 sono privi di copertura.

Emendamento 164. 024. (Nuova formulazione): Si esprime parere contrario all'emendamento, in quanto la previsione di finanziare l'intervento previsto mediante il gettito di accise ed IVA (peraltro in misura assolutamente indeterminata) reca oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura.

Articolo 214 comma 3 (emendamento 214.1)

*Si amplia la platea dei beneficiari, sottraendo disponibilità economiche alla misura a sostegno delle imprese ferroviarie, che invece erano state quantificate e coperte sulla base dei fabbisogni. Pertanto la disposizione comporterebbe la necessità di reperire risorse aggiuntive, **con conseguenti oneri. Si esprime pertanto parere contrario.** Peraltro l'indennizzo agli autobus ha un periodo di riferimento (23 febbraio – 31 dicembre) più ampio rispetto a quello dei servizi ferroviari (23 febbraio – 31 luglio), con la conseguenza che si dovrebbe attendere la fine dell'anno per l'attribuzione dei contributi e verrebbe riconosciuto a prescindere da un attento esame dei ricavi e costi sostenuti dalle imprese nel periodo di riferimento e a prescindere dall'effettivo utilizzo degli autobus.*

Art. 230-bis. Emendamento 230.041. (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)

Il comma 3 prevede la copertura di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul funzionamento scuole.

Al riguardo, si ribadisce il **parere contrario** già espresso in diverse occasioni, sia in relazione alla riduzione delle risorse di cui alla legge 440/1997 che risultano essere già ridotte dalla medesima amministrazione, quale concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia in relazione alla necessità di rifinanziare, in corso d'anno le spese per le supplenze. Infatti, si segnala che le somme iscritte sul fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle previste dalla medesima legge 440/1997, possono essere utilizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 696 della legge 190 del 2014, mediante opportune variazioni compensative, al rifinanziamento delle spese per le supplenze brevi e saltuarie delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, si rappresenta che il livello di fabbisogno delle supplenze per l'anno scolastico in corso ed il prossimo anno scolastico 2020/2021, riferito al presente esercizio finanziario, risulta superiore al fabbisogno, pertanto una ulteriore riduzione potrebbe compromettere il regolare avvio dell'anno scolastico.

Alla luce di quanto sopra, va espunto ultimo periodo del comma 3 (copertura funzionamento scuole) e riformulata copertura sul comma 235 nel seguente modo

- **articolo 230-bis**

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con uno stanziamento di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta dai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- **Articolo 235, comma 1,**

sostituire le parole: "386,9 milioni con le seguenti: 377,6 milioni

EMENDAMENTI DA STRALCIARE IN QUANTO LA RELAZIONE TECNICA NON E' PERVENUTA OPPURE NON E' ESAUSTIVA

1.12. L'emendamento, al comma 1-ter, dispone che "Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.", mentre poi al comma 1quater afferma che "L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Sembra emergere un

contrasto tra le due disposizioni, il cui superamento richiede una dettagliata relazione tecnica che fornisce elementi informativi sulle caratteristiche delle misure tecniche e organizzative, dando dimostrazione che le stesse non siano onerose e trovino coperture nelle risorse stanziare a legislazione vigente.

Art. 26-ter (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese) (emendamento 26.07)

La proposta prevede che le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art.56 d.l. n.18/2020) possano essere estese anche ai finanziamenti relativi al Sisma 2012 (Emilia-Romagna) e Sisma 2016 (Amatrice).

Si prende atto che è stata recepita la riformulazione proposta da questo Dipartimento, volta a specificare che gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.

Tuttavia, si ribadisce la necessità di acquisire le valutazioni del Dipartimento del tesoro e del Dipartimento delle finanze per verificare l'idoneità della riformulazione ad escludere oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27, comma 18-ter (emendamento 27.13)

Prevede che al conto corrente di cui al comma 18 possano affluire le disponibilità liquide anche dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i Piani di risparmio alternativi di cui all'articolo 136.

Prevede altresì che le disponibilità liquide del Patrimonio destinato così costituite siano gestite dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle SGR italiane.

Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica del Dipartimento delle finanze per i possibili profili di gettito fiscale nonché le valutazioni del Dipartimento del tesoro.

Sin d'ora, si esprimono perplessità in merito alla commistione di risorse che si verrebbe a creare e all'introduzione di un meccanismo di gestione affidato a una pluralità di soggetti. In ogni caso la proposta dovrebbe prevedere le modalità di remunerazione dell'attività svolta dalle SGR.

Articolo 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

All'articolo sono state apportate le seguenti modificazioni:

- **Comma 3 (emendamento 183.77)**
Estensione agenzie di viaggio turismo e tour operator – onere valutato in **8,5 milioni di euro per l'anno 2020**
- **Comma 3-bis (emendamento 28.67)**
Estensione alle imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Oneri indicati in **61,4 milioni di euro per l'anno 2020.**
- **Comma 5, ultimo periodo (emendamento 28.128 28.58, 28.173)**
estensione alle imprese che hanno iniziato attività dopo 1 gennaio e che hanno sede in zone per cui è stata dichiarato stato di emergenza.
Oneri indicati in **5 milioni di euro per l'anno 2020.**
- **Comma 5-bis e modifica al comma 6 (emendamento 28.145, 28.123, 28.103, 28.64, 28.38)**
Prevede la cessione del credito di imposta previsto dalla disposizione al locatore in luogo del pagamento del canone.
- **Comma 10**
Modifica quantificazione oneri. Da 1.424,1 a 1.499 nel 2020 (**incremento di 74,9 milioni**)

Al riguardo, si rappresenta l'esigenza di una complessiva relazione tecnica del Dipartimento delle finanze per verificare gli oneri dell'articolo alla luce delle modifiche.

Sono comunque pervenute le RT del Dipartimento delle finanze relativamente agli emendamenti approvati 28.67 e 28.58,28.173 che confermano le quantificazioni riportate negli emendamenti.

Nella fase di discussione degli emendamenti erano pervenute inoltre le valutazioni del Dipartimento sono pervenute unicamente a conferma dell'onere recato dalla modifica al comma 3 (emendamento 183.77)

*Tuttavia, con riguardo al comma 5, ultimo periodo, appare necessario che la RT di Finanze sia integrata con maggiori informazioni sui criteri adottati per la quantificazione e l'individuazione della platea dei beneficiari. Infatti, la disposizione è mal formulata nella parte in cui richiama genericamente gli eventi calamitosi con stato di emergenza in corso. Considerata la difficoltà a determinare nell'immediato il numero degli eventi richiamati e l'ampiezza della platea dei beneficiari, si ritiene che sono necessarie le valutazioni del Dipartimento della protezione civile per la definizione dell'elenco esatto degli stati di emergenza e dei territori interessati cui si applicherebbe la disposizione in ragione dell'estensione. Allo stato, pertanto, si esprime **parere contrario alla modifica del comma 5.***

Art. 30-bis (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito) (emendamento 30.04)

La proposta prevede al comma 1 l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze di euro 10 milioni per l'anno 2021 per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali sulle commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante pagamento con carte di credito e di debito effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Mediante apposito decreto vengono stabilite le modalità di attribuzione del beneficio in parola. Il **comma 4** stabilisce la copertura mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

*Al riguardo, si rappresenta la necessità di acquisire la **relazione tecnica del Dipartimento del tesoro**, in particolare circa gli eventuali oneri correlati alla gestione del Fondo in esame vista la rilevante quantità di informazioni che verrebbero generate ed elaborate.*

Si rinvia inoltre al Dipartimento delle finanze, anche in relazione al coordinamento con altre misure già previste a legislazione vigente per finalità analoghe: si fa riferimento in particolare all'articolo 22 del decreto legge n. 124 del 2019 che prevede, a partire dal 1° luglio 2020, in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Art. 182 commi da 2 ter a 2 novies (Emendamento 182. 81)

*Ferme restando le criticità della disposizione in relazione alla normativa comunitaria in tema di concorrenza e di proroga automatica delle concessioni, di seguito riportate, si segnala in primo luogo che i commi da 2 ter fino alla fine sono suscettibili di determinare **oneri in termini di minori entrate** e comunque criticità applicative, anche in relazione alla coerenza delle norme con la normativa comunitaria, sulle quali comunque occorre acquisire anche il parere dell'agenzia del demanio. **In mancanza di RT quindi se ne chiede lo stralcio.***

Art. 199-bis. – (Disposizioni in materia di operazioni portuali - Emendamento 199.06)

La disposizione intende sostituire la lett. d) del comma 4, della legge n. 84/1994 (che riguarda le autorizzazioni specifiche) prevedendo che qualora non sia possibile soddisfare la domanda né mediante il ricorso alle società autorizzate ai sensi dell'articolo 16 né tramite il ricorso all'impresa o agenzia di fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui ai commi 2 o 5 dell'articolo 17, la nave, dotata dei requisiti richiesti, è ammessa a procedere alle operazioni in autoproduzione, previo versamento del corrispettivo e accensione di apposita cauzione.

La Relazione tecnica specifica solo che la proposta ha carattere ordinamentale e che, pertanto, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*La proposta sembra limitare la possibilità di ricorrere all'autoproduzione, con possibili riflessi sulla concorrenza. Nel rinviare anche al MIT e al Dipartimento per le politiche europee, occorre acquisire conferma sulla compatibilità della disposizione con la normativa nazionale e comunitaria, al fine di evitare il rischio di procedure di infrazione collegate alla non conformità della norma al principio di libera concorrenza, e i conseguenti oneri. In mancanza si esprime **parere contrario***

ART 216, comma 2 (emendamenti 216.17 e 216.023)

Viene prevista che la possibilità di revisione dei rapporti concessori si estenda a tutti i contratti in essere e non solo a quelli scadenti entro il 31 luglio 2023.

*Al riguardo, pur trattandosi di una facoltà, si fa presente che l'attuale RT afferma che la possibilità di revisione è stata limitata ai soli contratti che scadranno entro il 31 luglio 2023 in quanto per i rapporti concessori più lunghi è presumibile un "assorbimento" delle diseconomie derivate dall'emergenza attraverso piani di recupero. In ogni caso la previsione di una data certa è comunque necessaria poiché non si può genericamente prevedere l'estensione della possibilità di revisione per le concessioni esistenti cristallizzando per un orizzonte temporale indefinito una facoltà che è stata legislativamente prevista come eccezionale strumento di risposta all'emergenza socio-sanitaria in atto. Pertanto si esprime **parere contrario**.*

Articolo 245 bis (emendamento 245.07)

Parere contrario in mancanza di RT. La relazione tecnica deve indicare l'eventuale fabbisogno aggiuntivo per la misura derivante dalla diversa composizione delle agevolazioni e le risorse disponibili a legislazione vigente per farvi fronte, nell'ambito di quelle già stanziare, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, dall'art. 1 d.l. 91/2017.

Emendamento *117.1. (Nuova formulazione), *117. 5. (Nuova formulazione) e *117. 6. (Nuova formul.): occorre relazione tecnica del Dipartimento delle Finanze che illustri i possibili effetti finanziari derivanti dagli emendamenti;

Emendamento 157.6: La proposta normativa in esame prevede che le disposizioni di cui all'articolo 157 non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

Tale formulazione sembra quindi includere anche IRAP e addizionale regionale che sono tributi gestiti dall'agenzia delle Entrate cui si rinvia per ogni valutazione rispetto agli effetti negativi stimati nella RT originaria.

si prende atto delle criticità rilevate dal Dipartimento delle finanze in ordine ai possibili effetti finanziari e si ribadisce che potrebbero sorgere criticità derivanti dalla successione delle diverse norme che recentemente hanno disciplinato questo istituto.

In particolare, l'art. 67 del dl. N. 18/2020 ha sospeso i termini per accertamenti e riscossioni fino al 31 maggio 2020, mentre l'articolo 157 del d.l. 34 differisce l'emissione degli accertamenti al 31 dicembre 2020 e la loro notificazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Pertanto, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti negativi dipendenti dalla non applicazione della sospensione prevista dall'art. 157 agli enti territoriali per i periodi successivi al 31 maggio 2020. Ciò tenuto conto che nel periodo successivo al 31 maggio 2020, in assenza di sospensione, potrebbero maturare decadenze per gli enti interessati.

Si rappresenta pertanto la necessità di acquisire una relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate.

Emendamento 157.7. l'emendamento è suscettibile di recare minori entrate con riguardo ai tributi dovuti relativamente all'emissione di nuovi documenti; pertanto, occorre relazione tecnica del Ministero dell'interno per la valutazione dei possibili oneri.

Emendamento 164. 2. (Nuova formulazione) Si rinvia al Dipart. Tesoro e all’Agenzia del Demanio, in particolare per quanto concerne la valutazione dei possibili riflessi finanziari.

Emendamento 175. 03. (Nuova formulazione) Si rappresenta la necessità della relazione tecnica dell’Agenzia delle entrate.

CRITICITÀ IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ EUROPEA E POSSIBILI ONERI PER PROCEDURE DI INFRAZIONE.

Articolo 181, commi 4-bis, 4-ter (emendamento 181.17)

La proposta emendativa prevede che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 siano rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, per la durata di 12 anni e secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, relativamente al soggetto titolare dell’azienda sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività.

Viene altresì previsto che, nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa, ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.

*Al riguardo, si esprime **parere contrario** in quanto la disposizione, nel prevedere la proroga delle concessioni di parcheggio anche a soggetti che all’esito di una procedura di selezione non abbiano avuto l’assegnazione o la riassegnazione della concessione comporta effetti in termini di contenziosi e di procedure di infrazione in conseguenza delle proroghe delle concessioni in deroga a qualsiasi principio.*

Articolo 182, commi 2 e 2-bis (Emendamento 182. 81)

La modifica al comma 2, in tema di concessioni demaniali marittime, nel ribadire la validità di quanto disposto dall’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è volta a prevedere che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire i procedimenti amministrativi di devoluzione, ai sensi dell’art. 49 del codice della navigazione, delle opere non amovibili costruite sul demanio marittimo, per il rilascio o l’assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilendo, altresì, che l’utilizzo dei beni oggetto degli anzidetti procedimenti amministrativi da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Inoltre, viene previsto che le predette disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario “diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all’articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Il **comma 2-bis** estende le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte nel registro istituito dal Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi dell’articolo 5, comma

2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, compresi i punti di ormeggio.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame non risultano in linea con l'ottimale utilizzo dei beni pubblici anche in funzione della futura destinazione degli stessi a fini diversi, nel rispetto dell'interesse pubblico generale, in quanto consentirebbe la prosecuzione nell'utilizzo dei beni del demanio marittimo da parte dei medesimi soggetti, anche quando siano stati già avviati o siano da avviare i procedimenti per la devoluzione delle opere non amovibili eventualmente erette sulle aree demaniali ovvero quelli di rilascio e assegnazione delle aree stesse, determinando, in concreto, che i beni in questione non potrebbero formare oggetto di nuovi affidamenti con procedure ad evidenza pubblica, potenzialmente forieri di positivi effetti sulle entrate erariali, specialmente nel caso delle pertinenze demaniali, per le quali la legislazione vigente prevede l'applicazione di un canone commisurato ai valori di mercato.

Per quanto riguarda le citate opere non amovibili, si osserva che la proposta, di fatto, procrastinerebbe sine die il relativo incameramento al patrimonio dello Stato.

Inoltre, si rileva che la disposizione consentirebbe di continuare l'utilizzo i beni del demanio marittimo anche da parte dei concessionari non in regola con il pagamento del canone di concessione demaniale, in chiaro contrasto con l'art. 47 c. n., che annovera l'omesso pagamento del canone tra le espresse ipotesi di decadenza dalla concessione, e con intuibili ricadute sfavorevoli sul gettito delle entrate erariali della specie.

Infine, si evidenzia che la proposta, la quale ribadisce pure la validità dell'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018, recanti la proroga automatica di quindici anni delle concessioni demaniali marittime, si pone anche in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento sanciti dal diritto europeo, potendo suscitare per questo l'avvio di procedure di infrazione potenzialmente foriere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, non è poi inopportuno richiamare preliminarmente la portata generale dell'ambito di applicazione della Dir. 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein), il cui scopo primario è anzitutto quello di garantire la libertà di stabilimento e condizioni non discriminatorie nel rilascio delle concessioni, nel rispetto del principio di imparzialità, evidenziando che l'articolo 12, paragrafo 2, della medesima Direttiva espressamente dispone che: "(...) l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami." Si aggiunga che la Commissione europea, con lettera amministrativa del 21 dicembre 2018–DG GROW 7404850, ha avviato (secondo la nuova prassi che ha sostituito i casi Pilot), una procedura di pre-infrazione proprio sul tema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, lamentando un'estensione delle concessioni esistenti non in linea con la decisione della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 14 luglio 2016) che ha ritenuto in contrasto con il diritto europeo "la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e locali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra potenziali candidati".

Ciò utilmente premesso, in merito poi alla richiamata normativa di cui ai commi da 675 e 684 della L. 145 del 2018, già attenzionati (come si è detto) dalla Commissione europea per contrasto con il diritto unionale, val la pena sottolineare come la giurisprudenza amministrativa abbia sancito, in via generale, l'illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti ad un rinnovo automatico di per sé ostativo ad una procedura selettiva. In buona sostanza, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale (di recente, confermato da Consiglio di Stato, sez. III, 18 novembre 2019, n.2019), non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima.

Ciò vuol dire, secondo il massimo Organo della giustizia amministrativa, che "anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, della legge 30 dicembre 2028, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ... è coinvolta, con

le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto e ciò, non solo perché detta disposizione rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l'ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016 (determinando una giuridicamente improbabile reviviscenza delle stesse) ma, a maggior ragione, dopo il recente intervento della Corte di giustizia UE che, nella sentenza 30 gennaio 2018, causa C-360/15 Visser, ha esteso addirittura la platea dei soggetti coinvolti dalla opportunità di pretendere l'assegnazione della concessione demaniale solo all'esito dello svolgimento di una procedura selettiva".

*Poiché la situazione prospettata dai proposti emendamenti (che configurano una vera e propria proroga di fatto), nel protrarre lo status quo, potrebbe determinare un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato del demanio marittimo, essendo in grado di rappresentare una barriera all'ingresso al mercato per nuove imprese in quanto favorisce i vecchi concessionari e consente a costoro la prosecuzione dell'utilizzo dei beni del demanio marittimo (senza l'espletamento di gare) a scapito degli aspiranti nuovi, **si manifestano fortissime perplessità in ordine al suo ulteriore corso**, essendo il suo accoglimento suscettibile di determinare l'apertura di una procedura di infrazione, con conseguenti possibili effetti finanziari negativi a carico dei saldi di finanza pubblica derivanti da una condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.*

*Sul punto **si rappresenta quindi la necessità di acquisire le valutazioni del Dipartimento per le politiche europee, all'Agenzia del Demanio e al MISE.***

Articolo 202 comma 1 bis - emendamento 202.5

La disposizione prevede che i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse di due anni.

Al riguardo suscitano perplessità sia il suddetto allungamento automatico per tutte le gestioni aeroportuali che sono caratterizzate da sostanziali diversità, soprattutto in relazione ai volumi di traffico, sia il mancato rispetto dell'iter procedimentale di cui all'art. 165, comma 6, del d. lgs. 50 del 2016, che prevede l'analisi della situazione concreta da parte degli attori coinvolti e contempla specifiche condizioni poste a tutela della finanza pubblica.

Fermo quanto sopra, la disposizione rischia di ledere i principi generali di matrice comunitaria, da cui trae origine il decreto legislativo n. 50/2016, volti ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, suscettibile di determinare procedure di infrazione con conseguenti oneri.

Inoltre, non può non rilevarsi come critica la circostanza che la procedura di estensione della durata della concessione, non coinvolge MIT e MEF, amministrazioni concedenti.

ULTERIORI OSSERVAZIONI NEL MERITO DI TALUNE DISPOSIZIONI E DI OPPORTUNO COORDINAMENTO CON ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 1 comma 7-bis (emendamento 1.9/1.79) La disposizione è diretta a prevedere, ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia, che all'interno delle unità sanitarie di continuità assistenziale (USCA) possano operare, sino al 31 dicembre 2021, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, anche gli psicologi in numero non superiore ad uno ogni due Unità.

Criticità di merito

Al riguardo, con riferimento alla disposizione volta a prevedere che i predetti incarichi di lavoro autonomo operano sino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa del personale di cui all'art. 11, comma 1 del dl n. 35/2019, si fa presente che permangono le criticità legate all'utilizzo dei predetti incarichi anche oltre il periodo emergenziale, considerato che tale forma di reclutamento è prevista

dalla legislazione vigente soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionali, con conseguente non conformità di tale previsione con l'articolo 97 della Costituzione.

Inoltre, si segnala la possibilità di richieste emulative, ad esempio da parte degli assistenti sociali per quali è previsto l'impiego presso le USCA solo fino al 31 dicembre 2020, il cui accoglimento determinerebbe la necessità di reperire idonea copertura per i maggiori oneri conseguenti.

Si osserva, infine, che l'emendamento è privo di qualsiasi riferimento in ordine alla misura del compenso da riconoscere a differenza di quanto previsto per gli assistenti sociali dall'articolo 1, comma 7, del dl 34.

Articolo 4, modifiche al comma 3 (emendamento 4.4)

Si fa presente che i criteri indicati per la determinazione delle funzioni e delle tariffe da riconoscere agli erogatori privati sembrerebbero non facilmente applicabili. La proposta emendativa pertanto ritarda l'approvazione del decreto previsto al comma 2 dell'articolo 4, il cui iter è in fase avanzata sulla base di quanto attualmente previsto dalla disposizione, ovvero ne impedisce l'emanazione, con ciò vanificando la portata della norma con effetti sulle prestazioni sanitarie da erogare agli assistiti.

Art. 38-quater (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio) (emendamento 38.020)

In materia di principi civilistici di redazione del bilancio, la norma individua la data di chiusura dell'esercizio (23 febbraio 2020) in relazione alla quale la valutazione delle prospettive di continuazione delle attività è effettuata senza tenere conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla chiusura del bilancio. Di tali circostanze va dato atto nella nota integrativa.

Al riguardo si prende atto dell'inserimento del comma 3 che limita l'applicazione dell'articolo ai soli fini civilistici, escludendo così ripercussioni dal punto di vista fiscale.

Si richiama comunque l'attenzione sulle criticità rilevate tanto dal Dipartimento del tesoro quanto dal Dipartimento delle finanze, che avrebbero sconsigliato l'approvazione dell'emendamento, in quanto, poiché sembra riprodurre l'interpretazione già adottata dall'OIC di norme vigenti, rischia di ingenerare ulteriori dubbi interpretativi e difficoltà applicative per le imprese, anche collegate all'esigenza di tenere una doppia contabilità, civilistica e fiscale.

Articolo 44 commi 1-bis 1-novies (emendamento 44. 15).

Si rinvia alle valutazioni del Dipart. Finanze, segnalando che il credito di imposta che con l'emendamento si intende incrementare è gestito dal MISE, pertanto sarebbe più logico che il MISE fosse il proponente e il MEF il concertante del decreto previsto dalla disposizione. Si suggerisce la modifica seguente:

*1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. **Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.***

Art. 44-bis (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi) (emendamento 44.026, 213.05)

La proposta sostituisce il comma 1057 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di modificare le modalità di riconoscimento del contributo per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi per l'anno 2020, già previsto dal in relazione all'anno 2019.

Al riguardo, premesso che sul piano sostanziale l'incentivo in esame era stato già esteso nelle medesime modalità per l'anno 2020 dall'art. 12, comma 1, del DL n. 162/2019, nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si rileva che la norma amplia la possibilità di accesso agli incentivi, aumentando la tipologia di categorie di veicoli elettrici o ibridi immatricolabili, non prevedendo peraltro la necessità che il veicolo rottamato debba essere di proprietà del soggetto o a lui intestato da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.

Pur se, come comunicato dal DF, la proposta emendativa non determina alcun effetto di natura finanziaria, in quanto non modifica il limite del contributo, fissato dal citato art. 12, comma 1, del dl n. 162/2019 nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2020, perplessità si rilevano in merito alla soppressione della specifica dell'intestazione da almeno 12 mesi del veicolo, che potrebbe dar luogo a operazioni di passaggi di proprietà dei veicoli al solo fine di accedere al contributo.

Articolo 110, comma 1-bis (emendamento 110.1 e 110.3)

Diretti a prevedere lo slittamento dei termini per l'adozione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio dell'anno 2019 da parte delle regioni e degli enti del servizio sanitario e del bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale.

Si fa presente che non si ravvisano criticità nella presentazione dei bilanci 2019 nei termini già posticipati dall'articolo 107 del decreto-legge 18/2020.

Invece, la tardiva presentazione dei bilanci 2019 si ripercuote sul monitoraggio dei conti pubblici e sull'attività dei tavoli tecnici di monitoraggio. Inoltre, si segnala l'incongruenza relativa all'introduzione di un termine già decorso (30 giugno per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2019).

ULTERIORI MODIFICHE CONTABILI NECESSARIE

Si segnalano poi le seguenti modifiche contabili necessarie per mancanza di coordinamento di emendamenti approvati.

a) **al comma 2 dell'articolo 71** le parole "2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020" vanno sostituite con "2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020" e **al comma 2 medesimo dell'articolo 71 non va inserito il riferimento all'articolo 89-bis;**

b) **all'articolo 89-bis** va aggiunto il seguente comma: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265"

c) **all'articolo 265 al comma 7** va aggiunto nell'elencazione anche articolo 89-bis.

d) **Articolo 82:** al comma 10 le parole "954,6 milioni di euro" vanno sostituite con le seguenti: "966,3 milioni di euro"

Si segnala infine la seguente modifica formale:

Art. 129, comma 3: È necessario inserire la parola «e in» dopo le parole «per l'anno 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato

